

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 32

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIZ, RUBNER e DUJANY

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento

ONOREVOLI SENATORI. — Le recenti modifiche delle competenze pretorili con la previsione della devoluzione alle corti d'appello dei giudizi di appello che prima facevano carico ai tribunali, rendono necessaria la istituzione di sezioni staccate di corti d'appello.

La provincia di Bolzano in atto fa capo alla corte d'appello di Trento, mentre coerentemente con i criteri ispiratori delle modifiche varate si rende necessaria la creazione di una sezione staccata con un organico proprio e funzionalità decentrata.

Tale esigenza è data anche dalla necessaria unitarietà degli uffici di traduzione e dalle esigenze del bilinguismo negli uffici giudiziari.

La mole di affari giudiziari del tribunale di

Bolzano e dei relativi appelli, nonché gli appelli provenienti dalle preture della provincia medesima giustificano ampiamente tale istituzione che si inquadra nella logica della nuova politica del Governo per una giustizia accessibile anche logisticamente, più celere e più efficiente.

Il presente disegno di legge è già stato presentato dal deputato Riz nella precedente IX legislatura presso la Camera dei deputati, ove recava il n. 2277.

Dato che per lo scioglimento anticipato delle Camere esso non è stato portato ad approvazione definitiva, i Senatori proponenti lo ripresentano in questa X legislatura al Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Trento, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano.

Art. 2.

1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, e a stabilire la data d'inizio del suo funzionamento.

Art. 3.

1. Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano.

2. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali, alla data di cui al comma 1, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso a tale data.